



## L'INFORMAZIONE

■ Rubrica a cura di Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni

“T

utti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”: inizia così l’art. 21 della Costituzione. Si tratta di una frase che a noi pare ovvia, ma certo non lo era per chi ha scritto la Costituzione e aveva vissuto durante il ventennio fascista. È il caso di ricordare che nel periodo della dittatura l’unica verità era quella stabilita dal regime, i giornali, la radio e il cinema erano rigorosamente controllati dalla censura. Chi aveva il coraggio di esprimere opinioni diverse finiva al confino o pagava con la vita la sfida alla macchina della propaganda del duce. Per questa ragione nella Costituzione si cerca di porre un forte argine nei confronti della censura, del controllo della corrispondenza, del sequestro della stampa, ecc. La Costituzione tutela la libertà di comunicazione come diritto fondamentale delle persone. Un limite si pone soltanto “nel caso di delitti” e per “manifestazioni contrarie al buon costume”.


8 Dal dopoguerra il panorama dell’informazione è molto cambiato. Nel 1947 non esisteva la televisione, internet, la posta elettronica, il telefono cellulare e l’i-Pad. In particolare, la televisione negli ultimi decenni è diventata un fortissimo strumento di comunicazione. La sua rilevanza (culturale, sociale e politica) è dimostrata dalle lotte di potere che ancora oggi si svolgono in relazione alle concessioni televisive o al controllo della RAI. Ma non si pensi che in tutto ciò la Costituzione non abbia giocato un ruolo importante. In assenza di indicazioni costituzionali specifiche è stata la Corte Costituzionale ad intervenire in più occasioni per valutare la costituzionalità di alcune norme. Forse il più rilevante intervento è stata la sentenza del 5 dicembre 1994 che ha dichiarato l’illegittimità di alcune parti della legge n. 223 del 1990 sulle telecomunicazioni. In particolare la Corte ha stabilito che un singolo operatore privato non potesse avere una posizione dominante nel campo televisivo con la concessione di frequenze fino a 3 reti televisive nazionali. Il Parlamento – al quale erano stati concessi 20 mesi per intervenire – non è mai intervenuto in modo adeguato, ignorando di fatto la prescrizione della Corte Suprema.

Proprio in questa vicenda si è manifestato un evidente conflitto di interessi tra il proprietario di alcune reti televisive, diventato leader di una forza politica, e il ruolo di Presidente del consiglio dei ministri. Questa situazione ha creato un corto circuito e soprattutto ha limitato i diritti dei cittadini, poiché non è stato garantito il pluralismo (cioè la pari opportunità per tutti di manifestare le proprie idee) e di

conseguenza il diritto dei cittadini ad una informazione pienamente libera.

Nell’ottica della Costituzione il pluralismo è un valore da tutelare in ogni ambito, in particolare nel settore dell’informazione che dovrebbe contribuire alla formazione di una cittadinanza consapevole e di una democrazia partecipata. Tra l’altro l’Italia è stata più volte richiamata e sanzionata dall’Unione europea per la violazione delle norme a tutela della concorrenza (per evitare situazioni di monopolio), ma il legislatore italiano ha quasi sempre ignorato questi autorevoli richiami.

In molti Paesi a chi detiene importanti concessioni da parte dello Stato è vietato impegnarsi in politica. In teoria lo sarebbe anche in Italia, ma finora questo divieto è stato aggirato palesemente e non soltanto da Silvio Berlusconi. In Italia, inoltre, nel settore dell’informazione non c’è soltanto



il problema della salvaguardia del pluralismo rispetto all’invadenza di poteri privati, ma anche da parte dei partiti politici. Per questa ragione la Corte Costituzionale ha sempre cercato di difendere lo spazio della TV pubblica, coniugato con un effettivo pluralismo interno e integrato in un sistema pubblico-privato equilibrato.

Oggi, con lo sviluppo di internet e delle tv satellitari, con la globalizzazione dell’informazione il rischio di posizioni dominante è oggettivamente diminuito. Si pone invece un problema di-

verso: viviamo in un mondo che si basa sulle informazioni e ne vengono prodotte in quantità persino eccessiva. Ad esempio oggi è difficile orientarsi nello sterminato campo del web. I cittadini con una formazione più limitata possono diventare vittime della disinformazione. Pensiamo ai minori e alle chat, alle e-mail indesiderate, ecc.

Che cosa può dire una Costituzione oggi in queste materie? Forse un adeguamento dell’art. 21 sarebbe opportuno, poiché i mezzi di comunicazione sono radicalmente cambiati. Si potrebbe introdurre in modo esplicito il diritto del cittadino ad essere informato in modo adeguato e non ingannevole. Anche l’informazione può essere considerata un “bene comune” da tutelare. Però, al di là del giusto principio, tocca poi al legislatore e alle authority disciplinare e controllare la materia, che per sua natura è in continua evoluzione.

Comunque, anche nel settore dell’informazione, restano validi (e da applicare) alcuni principi costituzionali fondamentali: la libertà e la dignità sociale di ogni cittadino, lo sviluppo della cultura, il diritto di manifestare, il dovere di solidarietà sociale. Anche l’informazione non può essere considerata una funzione separata e indifferente al contesto civile, ma è uno strumento indispensabile per costruire maggiore civiltà e consapevolezza nei rapporti tra le persone.